

1811 - FINANZIAMENTI AUTO

Provvedimento n. 26781

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 28 aprile 2017, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motor Financial Italia S.p.A., Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., RCI Banque SA, Toyota Financial Services Plc., Volkswagen Bank GmbH e delle associazioni Assilea - Associazione Italiana Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il capitale sociale di Banca PSA Italia S.p.A. è detenuto per il 50% da Banque PSA Finance SA e per il 50% da Santander Consumer Bank S.p.A. e che, anche in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Banca PSA Italia S.p.A. a Banque PSA Finance SA e a Santander Consumer Bank S.p.A.;

CONSIDERATO che il capitale sociale di BMW Bank GmbH è interamente detenuto da Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società BMW Bank GmbH a Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft;

CONSIDERATO che il capitale sociale di FCA Bank S.p.A. è detenuto per il 50% da CA Consumer Finance SA e per il 50% da FCA Italy S.p.A. e che, anche in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società FCA Bank S.p.A. a CA Consumer Finance SA e a FCA Italy S.p.A.;

CONSIDERATO che il capitale sociale di FCE Bank Plc. è interamente, indirettamente detenuto da Ford Motor Company e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società FCE Bank Plc. a Ford Motor Company;

CONSIDERATO che il capitale sociale di General Motor Financial Italia S.p.A. è interamente, indirettamente detenuto da General Motors Company e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società General Motor Financial Italia S.p.A. a General Motors Company;

CONSIDERATO che il capitale sociale di Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. è, direttamente e indirettamente, interamente detenuto da Daimler AG e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. a Daimler AG;

CONSIDERATO che l'intero capitale di RCI Banque SA è indirettamente, interamente detenuto da Renault SA e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società RCI Banque SA a Renault SA;

CONSIDERATO che l'intero capitale sociale di Toyota Financial Services Plc. è detenuta interamente, indirettamente da Toyota Motor Corporation e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Toyota Financial Services Plc. a Toyota Motor Corporation;

CONSIDERATO che l'intero capitale di Volkswagen Bank GmbH è interamente, indirettamente detenuto da Volkswagen AG e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Volkswagen Bank GmbH a Volkswagen AG;

CONSIDERATO che le società Parti del procedimento operano, per previsioni statutarie o in forza di accordi, anche con lo scopo di promuovere e sostenere le attività svolte dalle relative società controllanti;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere sotto il profilo soggettivo l'istruttoria, per le motivazioni anzidette, anche alle società Banque PSA Finance SA, Santander Consumer Bank S.p.A., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, CA Consumer Finance SA, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, General Motors Company, Daimler AG, Renault SA, Toyota Motor Corporation e Volkswagen AG;

DELIBERA

a) di estendere il procedimento avviato in data 28 aprile 2017 alle società Banque PSA Finance SA, Santander Consumer Bank S.p.A., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, CA Consumer Finance SA, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, General Motors Company, Daimler AG, Renault SA, Toyota Motor Corporation e Volkswagen AG;

b) che il termine di conclusione del procedimento è il 31 luglio 2018;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eliana Iorio;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle società di cui al punto a) ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella